

Novità fiscali del 5 giugno 2009: studio professionale soggetto ad IRAP se si avvale di società di servizi; rimborsi rapidi tramite il 730 per disoccupazione; modelli definitivi per gli studi di settore; abuso diritto; amministratori di più condomini si applica l'IVA sui compensi; comunicazioni di irregolarità: nuovo canale dedicato ai professionisti con posta elettronica certificata; acquisto di alloggio contiguo: spettano le agevolazioni prima casa

Pubblicato il 5 giugno 2009

studio professionale soggetto ad IRAP se si avvale di società di servizi; rimborsi rapidi tramite il 730 per disoccupazione; modelli definitivi per gli studi di settore; abuso diritto; amministratori di più condomini si applica l'IVA sui compensi; comunicazioni di irregolarità: nuovo canale dedicato ai professionisti con posta elettronica certificata; acquisto di alloggio contiguo: spettano le agevolazioni prima casa

Indice:

- 1) Studio professionale soggetto ad Irap se si avvale di società di servizi**
- 2) Animatori turistici soggetti ad ENPALS**
- 3) Rimborsi rapidi tramite il 730 per disoccupazione**
- 4) Antiriciclaggio: Meno compiti per gli organi di controllo**
- 5) Modelli definitivi per gli studi di settore**
- 6) Abuso diritto: Azzerato il vantaggio fiscale illegittimo**
- 7) Amministratori di più condomini si applica l'IVA sui compensi**
- 8) Comunicazioni di irregolarità: Nuovo canale dedicato ai professionisti con posta elettronica certificata**
- 9) Acquisto di alloggio contiguo: Spettano le agevolazioni prima casa**
- 10) Brevi fiscali**

1) Studio professionale soggetto ad IRAP se si avvale di società di servizi

E' soggetto ad IRAP lo studio professionale che si avvale in modo non occasionale di personale, beni strumentali e servizi messi a disposizione da una società di servizi.

Infatti, secondo la Suprema Corte, in tale ipotesi sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione in capo all'associazione professionale, giacché l'utilizzo dei servizi vari implica *"l'esistenza di una componente organizzativa funzionale idonea a potenziare l'attività della struttura"*.

IRAP

L'autonoma organizzazione si ottiene, quindi, anche con l'outsourcing che conferisce al lavoratore autonomo un'organizzazione che integra i requisiti per l'imposizione ad IRAP.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 12078 del 25.05.2009)

2) Animatori turistici soggetti ad ENPALS

E' prevista l'iscrizione ENPALS per l'animatore turistico.

In particolare, secondo la Cassazione gli animatori turistici sono lavoratori dello spettacolo perchè svolgono un'attività di spettacolo destinato al pubblico

(Corte di Cassazione, sentenza n. 9996 del 29.04.2009)

3) Rimborsi rapidi tramite il 730 per coloro che si trovano in mobilità, disoccupazione e Cigs

L'Inps ha predisposto una specifica modalità operativa che consentirà un sollecito recupero del credito Irpef.

E' stato stipulato un 'accordo di notevole interesse per migliaia di lavoratori che si trovano in condizioni particolarmente disagiate.

La consulta dei Caf e l'Inps hanno messo a punto un iter speciale che consente anche ai lavoratori in cassa integrazione speciale, mobilità o disoccupazione di ottenere il conguaglio Irpef in tempi rapidi attraverso la presentazione del modello 730.

Fino allo scorso anno era problematico gestire le pratiche di questi contribuenti.

I lavoratori entrati in disoccupazione dovevano presentare il modello Unico e, di conseguenza, ricevevano il conguaglio in tempi più lunghi; i lavoratori in cassa integrazione e quelli in mobilità rischiavano di non percepire il rimborso, giacché la pratica veniva "scartata" per problemi relativi alla procedura e l'anno successivo dovevano dimostrare di averne diritto.

Per ovviare a queste difficoltà, l'Inps metterà a disposizione una specifica funzione che consentirà ai Caf la rielaborazione massiva delle pratiche scartate. In tal modo verranno effettuati gli abbinamenti dei modelli 730 relativi a questa specifica tipologia di contribuenti, operazione che verrà realizzata nel corso di 20/30 giorni lavorativi, corrispondenti ai normali tempi di perfezionamento per gli atti di pagamento relativi a tali pratiche.

La nuova modalità operativa concordata permetterà ai lavoratori in cassa integrazione speciale, in mobilità e in disoccupazione che presentano la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730, di ricevere il conguaglio entro il mese di dicembre.

Si potrà usufruire, avverte una nota del Consolenti del Lavoro, della nuova opportunità grazie anche alla mini proroga intervenuta per la consegna dei mod- 730 ai Caf: Fino al 10 giugno per le regioni del Centro-Nord, fino al 15 giugno invece per le regioni del Centro -Sud.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 04.06.2009)

4) Antiriciclaggio: Meno compiti per gli organi di controllo

Non dovranno effettuare i controlli antiriciclaggio i professionisti che compongono gli organi collegiali di controllo (collegi sindacali, comitati di controllo di gestione, organismi di vigilanza) di intermediari soggetti alle norme per la lotta al riciclaggio di denaro sporco.

E' quanto ha previsto la bozza di correttivo del D.Lgs. n. 231/2007.

Restano invece fermi gli obblighi di comunicare al Ministero dell'Economia e all'Unità di informazione finanziaria le infrazioni rilevate all'interno della società.

Ma il decreto correttivo precisa che gli organismi vigilano “ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze”.

Il decreto correttivo esonera tutti i “controllori” dalla registrazione delle informazioni nell’archivio unico informatico quando l’operazione beneficia dell’adeguata verifica semplificata.

Inoltre, viene prevista una semplificazione anche con la possibilità di ricorrere ad attestazioni sull’identità del cliente a distanza, trasmesse “per mezzo di sistemi informatici”, se l’adeguata verifica della clientela è effettuata da un altro intermediario o professionista.

5) Modelli definitivi per gli studi di settore

Presto dovrebbero essere messi a disposizione dei contribuenti le versioni definitive dei modelli con i dati relativi agli studi di settore e le istruzioni per la compilazione dei prospetti.

Ciò è quanto si è appreso dagli organi nazionali di stampa specializzata.

Dovrebbe quindi completarsi il kit degli strumenti necessari per affrontare la campagna dichiarativa per i contribuenti che devono fare i conti con Gerico. Molte quest’anno sono le novità per i contribuenti che applicano gli studi.

Ad iniziare dai correttivi per adeguare gli studi alla crisi e il cui decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto che ha approvato i correttivi ha precisato che i contribuenti che applicano gli studi se

“per il periodo d’imposta 2008, dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento”.

Per i professionisti, al termine dell’approvazione in via definitiva degli studi monitorati, vale la stessa clausola.

6) Abuso del diritto: Le sanzioni azzerate anche per le precedenti controversie

Presentato dal Presidente della Commissione Parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria alla Camera, il testo che riscrive l’art. 37 bis del DPR n. 600/73.

Le finalità sono quelle di non prevedere sanzioni amministrative o penali in caso di abuso di diritto, al pari di quanto già stabilito dalla Corte di cassazione in tema di elusione tributaria.

Tali modifiche normative costituiscono norme di interpretazione autentica (e, quindi, si rendono applicabili a tutti i procedimenti per i quali non è intervenuta una sentenza definitiva).

Pertanto, le introdotte garanzie procedurali si applicheranno anche alle controversie già instauratesi alla data di entrata in vigore della norma.

(pertanto, il loro mancato rispetto farà venire meno la pretesa dell’amministrazione finanziaria).

In conclusione, la modifica normativa proposta, viene ad operare su un duplice piano:

- codifica il generalizzato divieto di porre in essere operazioni elusive/abusive affermato dalla Suprema Corte;

- fornisce, al contribuente, quel minimo di garanzie procedurali necessarie perché possa essere esercitato a pieno il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

7) Amministratori di più condomini si applica l'IVA sui compensi

Quando l'attività di amministratore di condominio viene svolta per più di un condominio, decadendo il requisito del coordinamento ai sensi dell'art. 5, D.P.R. n. 633/1972, si deve applicare l'IVA.

Secondo i giudici supremi l'attività esercitata per più condomini va considerata come attività autonoma giacché necessita di mezzi che comportano una organizzazione e quindi sui compensi va applicata l'IVA.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 10180 del 13.03.2009)

8) Comunicazioni di irregolarità: Nuovo canale dedicato ai professionisti con posta elettronica certificata

I professionisti avranno nuovi strumenti a disposizione per dialogare con l'Amministrazione finanziaria, accedendo ai nuovi servizi di assistenza.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha attivato una casella di posta elettronica dedicata per fornire chiarimenti sulle comunicazioni di irregolarità relative al controllo automatizzato delle dichiarazioni UNICO SC 2007, presentate per il periodo d'imposta 2006 dalle società di capitali.

Il servizio è a disposizione degli iscritti all'**Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a quello dei consulenti del lavoro e ai consulenti tributari, dotati di posta elettronica certificata.**

I professionisti interessati a questo nuovo canale "dedicato" possono rivolgersi all'Ordine o Associazione di appartenenza per conoscere l'indirizzo di posta elettronica e le relative modalità operative.

Le richieste di assistenza saranno gestite dal Centro operativo di Venezia, ufficio funzionalmente collegato alla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, particolarmente esperto in materia di trattamento delle dichiarazioni presentate dalle società di capitali.

I professionisti hanno quindi a disposizione un nuovo servizio di assistenza che va ad aggiungersi agli altri già forniti dall'Agenzia, sia attraverso il call center - 848.800.444 - sia presso gli uffici locali dislocati su tutto il territorio nazionale.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 04.06.2009)

9) Acquisto di alloggio contiguo: Spettano le agevolazioni prima casa

È possibile acquistare un immobile adiacente all'abitazione principale usufruendo delle agevolazioni prima casa a patto che gli alloggi accorpati vadano a costituire un'abitazione unica e non di lusso.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire dell'agevolazione anche se l'immobile principale è stato acquistato senza i benefici previsti per l'abitazione principale poiché la norma agevolativa non era ancora entrata in vigore.

L'Agenzia ha, pertanto, ritenuto agevolabili, l'acquisto di un immobile contiguo o porzione adiacente da accorpare ad un'abitazione già posseduta.

Per godere delle agevolazioni prima casa in ogni caso il contribuente deve essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma e in particolare, l'immobile deve essere ubicato nel comune di residenza, il contribuente non deve essere titolare di altri diritti reali su immobili presenti nello stesso comune, diversi dall'abitazione da ampliare, e non deve aver usufruito delle agevolazioni prima casa per immobili diversi da quello da ampliare.

Per l'accesso al regime di favore è necessario che l'abitazione risultante dalla riunione conservi le caratteristiche non di lusso (Decreto del 02.08.1969).

Nel caso di specie, ha rilevato la stessa Agenzia la peculiarità rispetto alla fattispecie che ha formato oggetto di chiarimenti nella circolare n. 38/2005 è data dalla novità nel godimento dell'agevolazione prima casa: L'abitazione da ampliare, infatti, è stata precedentemente acquisita senza fruire del regime di favore, giacché tale possibilità non era prevista dalla normativa vigente *ratione temporis*.

Tenuto conto della evidente volontà del legislatore di favorire gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, a parere delle Entrate l'agevolazione spetta anche nel caso di specie, purché i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso.

La verifica di ciò compete all'Ufficio locale, anche sulla base delle risultanze catastali, della contiguità degli immobili e della loro consistenza, complessivamente considerata.

Naturalmente, ha concluso l’Agenzia delle Entrate anche nel caso esaminato occorre comunque la ricorrenza di tutti gli altri requisiti di cui alla Nota II bis, posta in calce all’articolo 1, Tariffa parte prima, allegata al TUR, vale a dire l’ubicazione dell’immobile nel comune di residenza, la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso comune, diversi dall’alloggio da ampliare, la novità nel godimento dell’agevolazione “prima casa”.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 142/E del 04.06.2009)

10) Brevi fiscali

- Modulistica da utilizzare per approvazione, variante e proroga dell’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali

Sul sito del Ministero delle Finanze, www.finanze.it, il 04.06.2009 sono stati pubblicati i seguenti documenti:

- Fac simile istanza approvazione misuratore fiscale

- Fac simile istanza variante approvazione misuratore fiscale

- Fac simile istanza proroga approvazione misuratore fiscale

- Accise: Biodiesel - Assegnazione quote per l'anno 2008

Il 04.06.2009, sul sito www.finanze.it è stata pubblicata una nota delle Dogane avente per oggetto:

Biodiesel. Assegnazione, per l'anno 2008, ai sensi dell'art.22-bis, comma 1, del

D.l.vo 504/95, di 180.000 tonnellate di prodotto. Risuddivisione tra gli aventi diritto della quota di 3.219,020 tonnellate in origine attribuita alla Campa

Biodiesel GmbH.

(Nota Agenzia delle Dogane Protocollo, 61374 / ACVCT / V del 27.05.2009)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l